

COMUNE DI VALDOBBIADENE
AMBITO TECNICO – Opere Pubbliche
piazza Marconi 1, 31049, Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423.976810
e-mail: protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it
pec: comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Giovanna Carla Maddalosso

PIANO STRATEGICO DEL VERDE DI VALDOBBIADENE



REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE **PSV.RE** **REGOLAMENTO DEL VERDE**

Progettazione urbanistica e architettonica

arch. Paolo Molteni
via Milano 54, 22063, Cantù (CO)
e-mail: paolo80molteni@gmail.com
pec: paolo.molteni@archiworldpec.it

arch. Emanuele Colombo
via Mazzini 8b, 22066, Mariano Comense (CO)
e-mail: arch.emanuele.colombo@gmail.com
pec: emanuele.colombo@archiworldpec.it

con

arch. Alessandro Gaffuri
collaboratore
arch. Fabio Monti

Progettazione agronomica e forestale

dott. for. Marco Pianca
via Giacomo Leopardi, 3 (int. 1), Vittorio Veneto (TV)
e-mail: marco.pianca@tiscali.it

www.larchs.com

©E. Colombo, P. Molteni, A. Gaffuri, M. Pianca

INDICE GENERALE

SEZIONE A – INDICAZIONI GENERALI E QUADRO DI RIFERIMENTO

- Art.1.** Criteri generali
- Art.2.** Definizioni
- Art.3.** Ambiti di applicazione
- Art.4.** Esclusioni
- Art.5.** Progettazione partecipata
- Art.6.** Uffici comunali di riferimento e competenze

SEZIONE B – VALORIZZAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

- Art.7.** Giardini e parchi storici
- Art.8.** Parchi pubblici in genere
- Art.9.** Parco del Piave Settolo
- Art.10.** Paesaggio delle vigne e territorio collinare
- Art.11.** Il verde nei centri storici e nei nuclei consolidati
- Art.12.** Filari e viali alberati
- Art.13.** Acque meteoriche e rain garden
- Art.14.** Il verde nelle aree a parcheggio
- Art.15.** Verde stradale, residuale e aiuole
- Art.16.** Nuovi impianti in genere
- Art.17.** Itinerari ciclopedonali e coni ottici
- Art.18.** Aree sportive e aree gioco
- Art.19.** Giardini scolastici
- Art.20.** Alberi monumentali
- Art.21.** Alberi di pregio
- Art.22.** Arbusti e similari
- Art.23.** Aree a prato
- Art.24.** Zone boscate
- Art.25.** Verde spondale, fasce fluviali, zone umide
- Art.26.** Verde agricolo
- Art.27.** Territorio montano

SEZIONE C – MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art.28.** Il principio di vita utile
- Art.29.** Potature e abbattimenti

- Art.30.** Abbattimento degli alberi tutelati e di pregio in aree pubbliche e private
- Art.31.** Criteri generali per la manutenzione del verde privato in ambito urbano
- Art.32.** Criteri generali per la manutenzione del verde privato in ambito agricolo e collinare
- Art.33.** Criteri generali per la manutenzione degli ambiti silvo-pastorali
- Art.34.** Definizione delle modalità manutentive del verde pubblico
- Art.35.** Tempi, stagionalità e cronoprogramma delle manutenzioni
- Art.36.** Scavi, manomissioni, movimenti e riporti di terra
- Art.37.** Monitoraggio, difesa e lotte obbligatorie

SEZIONE D – COMPENSAZIONE, VIGILANZA E SANZIONI

- Art.38.** Determinazione del risarcimento economico ambientale
- Art.39.** Attività di vigilanza
- Art.40.** Sanzioni: tipologie e modalità di applicazione

SEZIONE E – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.41.** Gerarchia normativa
- Art.42.** Entrata in vigore

SEZIONE F – ALLEGATI

- All.F.1.** Comunicazione abbattimento albero privato sottoposto a tutela
- All.F.2.** Specifiche di impianto
- All.F.3.** Elenco delle principali specie arboree e classi di grandezza
- All.F.4.** Metodologia per la stima del Valore Ornamentale e Biologico degli alberi secondo il procedimento Svizzero modificato (Union Suisse des Services des Parcs et Promenades, 1974)

SEZIONE A

INDICAZIONI GENERALI E QUADRO DI RIFERIMENTO

Art.1. Criteri generali

1. Il presente Regolamento definisce specifiche e indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per la progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato, in attuazione del “Piano Strategico del Verde di Valdobbiadene” di cui è parte integrante.
2. Le seguenti norme indicano i criteri per la tutela, il recupero e la riqualificazione, la valorizzazione, la gestione, l’incremento del verde esistente e la realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale.
3. Il Piano Urbano del Verde vuole essere strumento strategico, trasversale agli strumenti di pianificazione comunali e provinciali vigenti. In termini generali il Piano stabilisce strategie di sviluppo e processi di rigenerazione urbana e ambientale, non in termini prescrittivi e quantitativi, quanto piuttosto attraverso una visione territoriale ad ampio respiro e tramite indirizzi d’intervento su ambiti definiti e assi precisi. Contestualmente, il presente Regolamento persegue i principi, gli obiettivi e le finalità promossi dalla pianificazione urbanistica e territoriale - comunale e sovraordinata - e dalla normativa regionale in materia di governo del territorio, orientati ad uno sviluppo equilibrato e armonico del territorio.
4. Il Piano e il Regolamento definiscono una struttura verde articolata e composita che ha il fine di mitigare l’impatto ambientale degli interventi, di garantire un uso razionale delle risorse, di valorizzare un territorio agricolo e collinare, di ottimizzare il ruolo sociale estetico e ambientale degli spazi verdi e di ottimizzare lo sviluppo economico e sociale del territorio; indirizza le politiche di trasformazione urbanistica in materia di verde pubblico e degli spazi aperti; migliorano le condizioni complessive del territorio urbano e periurbano, incrementano la connettività naturale paesaggistica ed ecologica tra le diverse aree, con adeguate prescrizioni delle infrastrutture (viarie in particolare) e degli interventi di trasformazioni previsti o pianificati; sviluppano l’analisi degli spazi aperti e del verde pubblico e privato al fine di pianificare e definire i futuri indirizzi della pianificazione; adottano schemi di realizzazione, standard di materiali e tecniche di impianto che favoriscano la successiva manutenzione a basso costo e garantiscano il raggiungimento degli obiettivi strategici generali; aumentano la continuità ecologica tra i vari sistemi verdi; definiscono scale di priorità degli interventi finalizzate alla definizione del programma comunale delle opere pubbliche. In termini generali il piano del verde svolge la propria azione in ambito urbano e periurbano con particolare riferimento alle aree sensibili e a quelle maggiormente urbanizzate.

5. Il Regolamento intende inoltre perseguire gli obiettivi principali del Piano di Assetto del Territorio le cui specifiche strategie per il verde ed il paesaggio, che vengono a far parte integrante del presente Regolamento, consistono anche in:
 - salvaguardia delle parti di territorio comunale vocate ad uso agricolo e valorizzazione del ruolo delle aziende agricole anche in conseguenza delle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio;
 - protezione e salvaguardia delle dorsali collinari nella loro caratteristica fisionomia di aree boscate e praterie aride. Individuazione e protezione negli ambiti collinari delle “oasi xerothermiche” nelle quali vanno attuate opportune misure di gestione;
 - protezione e salvaguardia dell’ambito fluviale del Fiume Piave dove si conservano formazioni riparie e retro riparie che costituiscono un insieme di notevole valore ambientale;
 - predisposizione di un Piano del Verde che dovrà costituire sia l’elemento connettivo del comune, sia favorire una diversa qualità della vita nei borghi e nelle frazioni;
 - identificazione degli ambiti adatti alla formazione dei parchi urbani, extraurbani e di riserve naturali di interesse comunale.

Art.2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Biodiversità: insieme costituito da una comunità e dall’ambiente fisico inanimato che la circonda. Una foresta considerata come ecosistema comprende, oltre agli esseri viventi, il terreno e la porzione di atmosfera sovrastante.
 - b) Alberi: organismi viventi considerati nella loro totalità (chioma, tronco, colletto, radici), dotati di caratteristiche specifiche derivanti dalla specie di appartenenza che ne definisce le esigenze, l’habitus ed il comportamento. Ad essi viene attribuito un valore ambientale, culturale, storico ed economico.
 Ai fini delle presenti norme vengono individuate le classi di grandezza e ne vengono definiti i concetti di pertinenza o insistenza e il metodo di stima del loro valore economico ed ambientale.
 - c) Alberi a foglia caduca: alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.
 - d) Conifere: piante sempreverdi la cui caratteristica sono le foglie che si sono evolute col tempo assumendo la forma di un ago, per questo motivo sono chiamate anche aghiformi.
 - e) Latifoglie: specie arboree caducifoglie o sempreverdi provviste di foglie a lamina

- f) Specie autoctone, esotiche e naturalizzate: le specie autoctone sono originarie di una determinata regione geografica, nel caso specifico la pianura padana. Le specie esotiche sono organismi vegetali che l'uomo ha introdotto, in modo intenzionale o accidentale, in un areale diverso da quello originario. Le specie naturalizzate sono entità esotiche presenti allo stato spontaneo che formano popolamenti stabili, indipendenti dall'apporto, volontario o accidentale, di materiale vegetale da parte dell'uomo.
- g) Ceppaia: parte basale ingrossata del tronco di alcuni alberi, per lo più caratterizzata da una elevata attività pollonifera.
- h) Pollone: fusto che si origina da una gemma situata alla base (ceppaia) di un soggetto di latifolia che è stato tagliato o che ha subito una lesione rilevante.
- i) Materiale vivaistico: tutte le produzioni di arbusti, alberi di varie dimensioni prodotti in vivaio, e sottoposti a controlli e certificati.
- j) Pianta in zolla: piante che vengono estirpate dal vivaio con una porzione di terra attorno alle radici nel periodo autunnale o invernale. La zollatura, così si chiama l'operazione di preparazione, viene effettuata mantenendo un volume di terra attorno alle radici in proporzione con la dimensione della pianta.
- k) Pianta in vaso: sistema che permette il trapianto in qualsiasi stagione, anche quando la pianta è in piena vegetazione e conserva integro il suo apparato radicale.
- l) Impianto irriguo a goccia: metodo di irrigazione che somministra lentamente acqua alle piante, tramite erogatori alimentati da condotte in polietilene a bassa pressione, sia depositando l'acqua sulla superficie del terreno contigua alla pianta o direttamente alla zona della radice.
Caratteristica della microirrigazione a goccia è quella di distribuire piccoli volumi di acqua in tempi abbastanza lunghi e con turno frequente che, nel periodo di maggiore evapotraspirazione, può anche diventare giornaliero.
- m) Pacciamatura: copertura del suolo coltivato con materiali vari, naturali o artificiali, al fine di impedire la crescita delle malerbe, mantenere l'umidità nel suolo, proteggere il terreno dall'erosione, dall'azione della pioggia battente, evitare la formazione della cosiddetta crosta superficiale, diminuire il compattamento, mantenere la struttura e mitigare la temperatura del suolo.
- n) Colletto dell'albero: parte di transizione tra radice e fusto.
- o) Collare del ramo: rigonfiamento riconoscibile presso la congiunzione fra il tronco e il ramo alla base del ramo.
- p) Area di rispetto dell'albero: superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.

- q) Potatura: intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.
- r) Capitozzatura: taglio indiscriminato del tronco, delle branche primarie o di grossi rami dell'albero.
- s) Abbattimento: qualunque attività, azione o intervento che mira a rimuovere definitivamente l'alberatura.
- t) Estirpare: togliere una pianta fin dalla radice, sradicare.
- u) Fitopatìa: malattia di una pianta causata da batteri, virus e funghi.
- v) Endoterapia: è un sistema di difesa del verde urbano che viene usato per curare le piante arboree affette da patologie parassitarie e fungine. Consiste nell'immissione, attraverso iniezioni al tronco, di insetticidi e fungicidi, evitandone la dispersione nell'ambiente, rispettando la salute delle persone.
- w) Arboricoltore: professionista specializzato nella gestione e cura degli alberi.
- x) Professionista abilitato: tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Albi Ordini o Collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione per competenze specifiche riconosciute dai rispettivi Ordinamenti Professionali ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.
- y) Professionista abilitato all'esecuzione di analisi fitostatiche in arboricoltura: per specifiche competenze attribuite per legge in via esclusiva, sono abilitati all'esecuzione di analisi fitostatiche solo i dottori agronomi, i dottori forestali, i periti agrari, abilitati all'esercizio della libera professione ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.
- z) Analisi fitostatica: valutazione delle condizioni vegetazionali, fitosanitarie, meccaniche di un soggetto arboreo condotta secondo il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) protocollo internazionale I.S.A., come definito ed approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura.
- aa) Verde urbano: è l'insieme delle aree verdi in generale, sia pubbliche che private.

Art.3. Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale.

Art.4. Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione delle presenti norme le attività vivaistiche, gli impianti specializzati per l'arboricoltura da legno o produzione di biomassa e le piantagioni da reddito di alberi da frutta, considerata la peculiarità della zona basata sulla coltivazione dei vigneti, questi sono regolamentati da appositi disciplinari.

Art.5. Progettazione partecipata

1. Il Comune di Valdobbiadene promuove, nella forma della cooperazione pubblico-privata, la partecipazione della collettività, sia in forma diretta (singoli cittadini o enti/ realtà già presenti sul territorio, quali ad esempio Istituti Scolastici) sia attraverso la costituzione di associazioni; gli interventi di cura e valorizzazione delle aree pubbliche possono, che essere regolati attraverso la stipula di Patti di Sussidiarietà o forme similari, compresi contratti di sponsorizzazione da definire fra le parti coinvolte.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Comune esercita un ruolo di supporto, monitoraggio e verifica della corretta attuazione di quanto concordato in sede di patto o contratto.

Art.6. Uffici comunali di riferimento e competenze

1. L'Amministrazione Comunale individua gli uffici competenti in materia. Tutti gli interventi sulle aree verdi pubbliche o di uso pubblico, comprese le nuove progettazioni, le attività di manutenzione, anche in ambito privato, gli scavi e lavori in prossimità di alberi, devono essere eseguiti in osservanza delle presenti norme.
2. Per l'esecuzione degli interventi di privati, se soggetti a titoli abilitativi, che interessino nuove aree o ristrutturazioni del verde, deve essere acquisito il parere dell'ufficio competente e l'autorizzazione dell'ufficio Gestione del territorio, che verifica la compatibilità delle opere relative al verde con quanto disposto nel presente regolamento e detta eventuali prescrizioni.

SEZIONE B

VALORIZZAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Art.7. Giardini e parchi storici

1. Sono giardini e parchi di pregio storico: i beni immobili e le aree individuati ai sensi dell'art. 10, comma 4 lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
2. Sono giardini di notevole interesse pubblico: i beni immobili e le aree individuati ai sensi degli articoli 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
3. Gli interventi sui predetti spazi verdi vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 sono subordinati al rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 21 e dall'art. 146 del medesimo decreto legislativo.
4. Gli interventi sui giardini storici compresi nel PAT e nel PI sono regolati dalle rispettive norme di attuazione e sono subordinate alla redazione di un progetto da parte di professionista abilitato, anche per ambiti privati.

5. In caso di realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi di cui ai commi precedenti, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente, redatto da un professionista qualificato.
6. L'Amministrazione si riserva di disciplinare l'accesso e la fruizione dei giardini e parchi di pregio storico comunali al fine di preservarne l'integrità.

Art.8. Parchi pubblici in genere

1. I parchi ed i giardini sono componenti fondanti del paesaggio urbano e suburbano, anche diversificati nell'uso, ludico ricreativo o naturalistico. In essi la componente naturalistica assume un'importanza rilevante. Nello specifico i giardini si differenziano dai parchi per estensione ridotta e per avere una componente naturalistica e ornamentale più marcata. I giardini sono talvolta pertinenziali ad edifici.
2. La progettazione dei parchi e dei giardini, così come la loro trasformazione, dovrà avere come priorità la valorizzazione dei luoghi specifici e dell'immediato intorno, in particolare con riferimento alla valorizzazione degli elementi del paesaggio; dovrà essere garantita l'accessibilità per la quale, compatibilmente con le condizioni orografiche del sito, dovrà essere posta particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Sono in genere assoggettati agli obblighi di progettazione:
 - le opere a verde dei parchi e dei giardini, anche in ambito privato, che includano o che ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree ed immobili soggetti a vincolo ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda, del decreto legislativo n.42/2004 di approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettere a) e b), Parte Terza, del predetto Codice;
 - parchi e giardini che includono o che ricadono, anche parzialmente, all'interno di ambiti tutelati o individuati dallo strumento urbanistico in ragione della loro rilevanza paesaggistica, ecologica, ambientale e classificati dal vigente Piano degli Interventi
4. Ricadono nella categoria dei parchi pubblici le aree destinate all'attività motoria dei cani. Tali aree dovranno essere definite da preventiva progettazione e autorizzazione e delimitate tramite recinzioni invalicabili di altezza minima di 150 cm; dovranno sempre prevedere le seguenti dotazioni minime:
 - cartellonistica esplicativa delle modalità d'uso e dei divieti
 - cestini portarifiuti
 - distributore di sacchetti per la raccolta delle deiezioni

Art.9. Parco del Piave Settolo

1. Il “Parco del Piave” istituito quale "area naturale protetta di interesse locale" ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 16 agosto 1984 n. 40, riguarda aree di proprietà comunale e demaniale e comprende la fascia fluviale del Fiume Piave collegate da percorsi lungo il fiume. Tra gli obiettivi perseguiti con tale importante infrastruttura verde del Comune vi sono in particolare: la conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, il miglioramento della qualità delle rive e delle acque e il miglioramento della vivibilità urbana.
2. Tale Parco comprende aree facenti parte della “Rete Natura 2000”, strumento comunitario per la conservazione della biodiversità e degli habitat naturali, istituita ai sensi della Direttiva europea 92/43/CEE, conosciuta come “Direttiva Habitat” e precisamente le aree del “Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT3240035 – Settolo Basso, IT3240034 – Garzaia di Pederobba e del “Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT3230048 - Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba.

Art.10. Paesaggio delle vigne e territorio collinare

1. L'ambito collinare del Comune di Valdobbiadene ricade per la gran parte nel Sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” che sottopone a tutela paesaggistica, ambientale e naturalistica l’ambito delle colline valdobbiadenesi per il rilevante interesse pubblico che tali valori rappresentano, con riserva di futura istituzione di parchi e/o riserve d’interesse locale. Il territorio è caratterizzato da dorsali panoramiche, dagli antichi terrazzamenti in pietra a secco, dai vigneti, dagli uliveti, dai prati aridi e dai boschi cedui, ricco di storiche frazioni e insediamenti rurali e interamente attraversato da sentieri che collegano i nuclei abitati alla città.
2. Prescrizioni per la salvaguardia e valorizzazione del territorio collinare sono contenute nel Disciplinare Tecnico del Sito Unesco adottato con DGR n. 1507 del 15 ottobre 2019 ed adottato dal Comune di Valdobbiadene con delibera consigliare n. 34/2021
3. Ogni intervento ricadente in tali aree dovrà rispettare le prescrizioni del Disciplinare e i contenuti del PAT e del PI.

Art.11. Il verde nei centri storici e nei nuclei consolidati

1. Interventi ricadenti su piazze, zone e strade pubbliche in centro storico o nei nuclei consolidati dovranno essere compatibili con le linee guida di sviluppo stabilite dal progetto strategico d’indirizzo del Piano del Verde, a cui dovranno seguire le specifiche progettualità.
2. Interventi su lotti privati che affaccino su spazi pubblici non dovranno interferire o presentare elementi di conflitto con il progetto strategico di cui al comma precedente. In termini generali, nel rispetto delle progettualità specifiche, si privilegino soluzioni drenanti

ove possibile, e l'impiego di alberi e arbusti il più possibile “sviluppati”, quantomeno di media dimensione rispetto alle prospettive di crescita auspicata propria della specie scelta.

Art.12. Filari e viali alberati

1. I filari possono essere costituiti sia da un insieme omogeneo di piante coetanee e della stessa specie che disetanee e di specie diverse; in ogni caso sono considerate un'entità unica e come tali vanno interpretate e gestite.
2. In occasione degli interventi di manutenzione, di nuova costruzione o di trasformazione degli spazi viari e stradali, contemporaneamente al progetto delle opere stradali, va previsto un progetto di sistemazione del verde integrato alla strada, ove vi sia spazio disponibile e in conformità a quanto previsto nel codice della strada, anche con riferimento alle strategie generali previste del Piano Strategico del Verde.
3. I filari lungo i viali, anche se non botanicamente omogenei e coetanei, sono da considerarsi un unicum. In ogni caso:
 - i sesti di impianto da prevedere e le dimensioni e la tipologia delle aiuole di impianto dovranno essere idonee alle esigenze di sviluppo della specie scelta;
 - andranno preferiti alberi ad alto fusto e dovranno essere impiegate specie arboree o specie arbustive che a maturità siano caratterizzate da dimensioni consone al luogo di impianto, evitando in tal modo il ricorso costante a potature.
 - la scelta della specie arboree da impiegarsi nella formazione di nuovi viali alberati dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.; saranno altresì privilegiate le specie a maggior assorbimento degli agenti inquinanti.
 - sono da evitarsi le specie arboree a forte attitudine pollonante o, nel caso di siti di impianto ridotti, caratterizzate da apparati radicali invasivi.
4. È necessario, nella realizzazione delle nuove alberature, favorire la diversificazione delle specie all'interno del medesimo ambito per garantire maggiore stabilità biologica.

Art.13. Acque meteoriche e *rain garden*

1. I proprietari di parchi, giardini e aree non pavimentate, al fine di evitare l'intasamento delle reti di smaltimento delle acque, devono provvedere al drenaggio delle acque meteoriche all'interno delle rispettive aree di proprietà mediante la creazione di appositi bacini di raccolta con drenaggio graduale in falda, o vasche di raccolta per l'irrigazione. Non è consentito il drenaggio di queste aree nelle caditoie delle strade pubbliche.

2. Sono da preferire soluzioni di gestione delle acque piovane, fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina di settore- Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque, PQAMA, con soluzioni drenanti puntuali, come i *rain garden*. In caso di interventi in ambito stradale, fatte salve le eccezioni del caso, da argomentare con opportuna relazione tecnica-illustrativa; i *rain garden* sono da considerarsi vincolanti. Scopo del *rain garden* è trattenere l'acqua piovana di ruscellamento (*Runoff*) e per regolarizzarne il deflusso. Nello specifico si preveda la formazione di substrato drenante, indicativamente costituito da 50% di sabbia, 30% di terriccio preconstituito e 20% di compost e successiva conseguente semina di fiori selvatici spontanei, autoseminanti, a bassa manutenzione, specie autoctone, eterogenee, policromatiche; eventualmente completato con piante erbacee coprisuolo. Fra lo strato di drenaggio in pietrisco e il substrato in terriccio si preveda la posa di tessuto non tessuto filtrante.

Art.14. Il verde nelle aree a parcheggio

1. I parcheggi pubblici o di uso pubblico, in particolar modo se di prossimità a parchi e giardini, o aree verdi in genere, si configurano come “zone di transizione”, fra gli spazi della mobilità e gli ambiti verdi.
2. I parcheggi a raso, sia da riqualificare o di nuova costruzione, devono essere adeguatamente piantumanti, secondo un disegno unitario del fronte strada, preferibilmente in ragione di un albero di media grandezza ogni 2/3 posti auto, e realizzati con finiture preferibilmente drenanti, compatibilmente con le caratteristiche del contesto di riferimento e per almeno il 60% della superficie, fatto salvo regolamentazioni sovraordinate più restringenti.
3. Si privilegino aree verdi continue piuttosto che aiuole “spartitraffico” ripetute.
4. Gli impianti d'irrigazione realizzati nelle aree verdi devono utilizzare preferibilmente acque di raccolta piovana, previo abbattimento degli inquinanti;
5. In fase di progettazione si dovranno introdurre soluzioni atte a ridurre la percezione delle automobili dal fronte strada e dai fondi limitrofi compatibilmente con quanto previsto dal codice della strada

Art.15. Verde stradale, residuale e aiuole

1. Sono valide le prescrizioni di cui agli articoli precedenti per filari e *rain garden* per quanto di pertinenza. Continuità dei filari e soluzioni tipo *rain garden* sono sempre da privilegiare nella definizione delle soluzioni di progetto, in particolare anche intese come si prevedano fasce di mitigazione e ad assorbimento di inquinanti.
2. Sono da privilegiare le specie ad alto assorbimento di inquinanti, con manutenzione limitata e a bassa necessità idrica.

3. Negli ambiti residuali e nelle aiuole si preferisca la semina di fiori selvatici spontanei, auto seminanti, a bassa manutenzione, di specie eterogenee e policromatiche, anche completate con piante erbacee coprisuolo.
4. Sulle strade di montagna e collinari il taglio delle piante lungo la viabilità pubblica, così come individuata dagli strumenti comunali, dovrà essere assentito anche dal Comune che potrà dettare eventuali prescrizioni sul particolare taglio da effettuare e sull'eventuale reimpianto in sostituzione delle piante tagliate. In ogni caso vale quanto già previsto dalle norme vigenti relative alle utilizzazioni forestali.

Art.16. Nuovi impianti in genere

1. La scelta di mettere a dimora nuove piante dovrà essere indicata in fase di progetto per le nuove realizzazioni o, in caso di abbattimento di alberature private, in una apposita relazione agronomica. Nel relativo progetto dovranno essere indicate quantità e dimensioni delle nuove piantagioni che dovranno essere idonei allo spazio di radicazione.
2. In caso di sostituzione di alberi con piantagioni appartenenti a classi di grandezza inferiori rispetto alla precedente sarà necessario indicare in relazione le motivazioni di tale intervento.
3. Il materiale vivaistico previsto negli interventi compensativi deve essere di Prima Scelta Vivaistica in Zolla-rete o Mastello con circonferenze adeguate alle singole specie (indicativamente 16/18 cm per le specie di 1^ e 2^ grandezza; le modalità operative di impianto devono garantire la migliore crescita vegetativa con presenza di impianto irriguo a goccia o preparazione di tornello per le bagnature manuali che dovranno garantire l'ottimale vegetazione degli alberi. La superficie del tornello dovrà essere, di norma, coperta da pacciamatura organica matura esente da patologie. Al termine del periodo coperto da garanzia da attecchimento (2 anni), il valore botanico del nuovo impianto dovrà essere superiore al valore dello stesso al momento della messa a dimora.
4. Per garantire un miglior attecchimento, sarà compito del progettista, della direzione lavori o del fornitore, certificare che i nuovi impianti siano di prima scelta, privi di difetti e patologie.

Art.17. Itinerari ciclopedonali e coni ottici

1. Il presente regolamento è in parte propedeutico all'attuazione del Piano Strategico del Verde, che definisce le linee guida a scala territoriale per la valorizzazione del territorio, in particolare se non espressamente inquadrato nelle regolamentazioni del disciplinare tecnico Unesco o dalle prescrizioni del PAT e del PI.
2. Le connessioni verdi e i percorsi esistenti valorizzati diventano la struttura capillare della mobilità dolce che si contrappone al sistema principale della viabilità carrabile e che diventa guida naturale per la scoperta di Valdobbiadene e del suo paesaggio. I percorsi ciclopedonali,

anche se passanti su lotti privati gravati da servitù o altre forme di diritto, dovranno essere realizzati preferendo pavimentazioni drenanti e comunque sempre integrate al contesto di riferimento. Altre scelte dovranno essere motivate attraverso adeguata relazione di progetto.

3. I coni ottici, individuati dal PI e acquisiti in termini morfologici e spaziali dal Piano del Verde, diventano sintesi del valore del territorio. I coni ottici sono riferimento concreto, landmark verde segnante, che orienta il fruitore. In termini operativi, il territorio sarà punteggiato da elementi verdi riconoscibili e ripetuti (ad esempio attraverso l'impiego del "pino domestico") che indicheranno nel paesaggio la presenza del punto di vista privilegiato. Il piano del verde specifica le "caratteristiche" di ciascun cono ottico.
4. Nell'ambito del presente regolamento è onere dei proprietari dei fondi che formano la percezione tridimensionale e prospettica del punto di vista, la salvaguardia integrale del punto di vista come specificato negli elaborati specifici del piano. Eventuali interventi sui lotti e sui fondi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ufficio preposto e dovranno garantire la visibilità evitando recinzioni o elementi oscuranti quali ombreggianti, recinzioni piene e siepi. L'innesto della specie marcante per la segnalazione del cono ottico, anche se ricadente su lotto privato, sarà sempre a carico dell'amministrazione comunale, previa convenzione con il proprietario del fondo. La proprietà dell'albero passerà al proprietario del fondo, così come gli oneri per la cura, la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, secondo i disposti del presente Regolamento e dei relativi allegati.

Art.18. Aree sportive e aree gioco

1. Nella progettazione delle aree sportive deve essere impiegata la componente arborea con particolare riferimento all'inquinamento luminoso, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.
2. L'utilizzo di tappeti erbosi in materiale sintetico è consentito per le aree dedicate ai campi da gioco e al riscaldamento degli atleti, fermo restando che è sempre da preferire l'impiego di tappeti erbosi naturali.
3. Le aree sportive e le aree gioco, in particolare in ambito sub-urbano, devono essere progettate con particolare attenzione ai margini e agli accessi. Devono essere previste fasce arboree di rispetto con i fondi confinanti. In termini generali, sono da privilegiare soluzioni che prevedano interventi coordinanti fra funzioni sportive e aree gioco, inserite in disegni paesaggistici unitari.
4. Per le aree gioco valgono le norme UNI vigenti in materia.

Art.19. Giardini scolastici

1. I giardini scolastici dovranno garantire adeguati luoghi di movimento, incontro e socializzazione, educando al valore del tempo e della stagionalità.
2. Nei giardini scolastici la vegetazione dovrà costituire un elemento di conoscenza e di avvicinamento alle diverse forme di vita, alla natura e alle tradizioni del territorio circostante. Pertanto, compatibilmente con l'ambiente pedoclimatico e lo spazio disponibile e a quanto eventualmente indicato dalle norme UNI 11123:2004, saranno da inserire nelle nuove progettazioni o riqualificazioni una quota di soggetti arborei (preferibilmente di prima o seconda grandezza) e arbustivi rappresentative delle tipologie botaniche (caducifoglie – sempreverdi, latifoglie, aghifoglie, alberi cespugli, ecc), i cicli vegetativi e l'andamento delle stagioni, tramite fioriture, profumi, presenza di fruttificazione, colorazione, la relazione tra mondo vegetale e mondo animale, le specificità contestuali paesaggistiche e rurali.

Art.20. Alberi monumentali

1. Sono alberi monumentali gli alberi che presentano le caratteristiche previste dall'art. 7 della legge n.10 del 14 gennaio 2013. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 5450 del 19 dicembre 2017 è stato approvato il primo Elenco degli alberi monumentali d'Italia successivamente integrato con ulteriori decreti ministeriali. Con legge regionale 9 agosto 2002 n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" è stato istituito l'Elenco regionale degli alberi monumentali, elenco approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 849 del 15 maggio 2013. La tutela degli alberi monumentali è regolamentata dalle normative sopracitate.
2. In caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali, sarà applicata l'apposita sanzione prevista dalla normativa di settore.
3. L'Amministrazione si riserva di integrare e regolare con proprie prescrizioni la gestione degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio. In tale sede si provvederà anche alla tutela delle aree dove vivono gli alberi monumentali, costituendo di fatto un *unicum* con tale tipologia di alberi.

Art.21. Alberi di pregio

1. Alberi e arbusti rappresentano una componente fondamentale del patrimonio verde e sono riconosciuti quali fattori ineludibili per la loro funzione ecologica, ambientale sociale, terapeutica, culturale ed estetica. Il Comune provvederà ad inserire in apposito Elenco, costantemente aggiornato, denominato “Elenco degli alberi di pregio della città di Valdobbiadene”, gli alberi e gli arbusti che, per rarità della specie o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare rilevanza.

2. I parametri che definiscono le caratteristiche o incidono nell'individuazione degli alberi di pregio, di cui è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento, sia nelle proprietà pubbliche che private, sono i seguenti:
 - dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
 - sviluppo complessivo dell'esemplare;
 - stato di salute della pianta;
 - particolarità del genere e della specie;
 - significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
 - ubicazione nel contesto urbano;
 - precisi riferimenti ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
 - essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.
3. Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc.

Art.22. Arbusti e similari

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, devono essere salvaguardate (fatte salve quelle di "rovo").
2. L'estirpazione di siepi e masse arbustive, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di evidente necessità (pericolo, sicurezza, patologie gravi).
3. Per l'estirpazione della suddetta vegetazione, se non autorizzata sarà applicata la sanzione prevista.
4. L'impianto di nuovi arbusti deve seguire i criteri generali di bassa manutenzione, privilegiando specie autoctone, preferibilmente eterogenee e policromatiche.

Art.23. Aree a prato

1. I tappeti erbosi devono essere concepiti con miscugli di semina specifici a seconda dell'ambito in cui son inseriti, anche con riferimento al risultato paesaggistico atteso.
2. Nelle aree a verde sono da privilegiare prati a bassa manutenzione e limitato consumo idrico, auto seminanti, con particolare riferimento agli ambiti residuali non oggetto di manutenzioni costanti e programmate.

Art.24. Zone boscate

1. Le zone boscate rappresentano un complesso di relazioni ecosistemiche e sono definite dall'interazione da una serie di elementi (suolo, acque, microclima, componenti vegetali e funghi, fauna, microfauna).
2. I boschi devono essere considerati come organismi complessi che si autogestiscono. L'intervento umano deve essere solo a salvaguardia dei principi di autogestione di cui sopra.
3. Alle attività selvicolturali in aree classificate come "boschi" dalla normativa vigente si applicano le disposizioni della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 e le Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto.

Art.25. Verde spondale, fasce fluviali, zone umide

1. La vegetazione spondale, oltre a rappresentare una parte significativa caratterizzante il paesaggio, costituisce parte del sistema ambientale delle zone umide e assicura la biodiversità.
2. Negli alvei, sulle sponde e nelle fasce di rispetto di fiumi, torrenti e acque pubbliche in genere sono consentiti solo gli interventi previsti dal Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche" e successive modificazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni normative vigenti.

Art.26. Verde agricolo

1. Si rimanda integralmente alle prescrizioni del Piano di assetto del territorio e del Piano degli interventi, oltre ai riferimenti specifici del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.

Art.27. Territorio montano

1. L'ambito in considerazione corrisponde alla parte montana del Comune ovvero quella corrispondente alla dorsale prealpina e quindi esclude la parte collinare a vocazione prevalentemente agricola/viticola. Si tratta quindi dell'area più prettamente silvo-pastorale del Comune. Si tratta di proprietà pubbliche, anche di considerevole estensione, e private caratterizzate da boschi e prati-pascoli parte dei quali afferenti a malghe in attività. Gran parte delle proprietà comunali sono caratterizzate dalle "Prese" ovvero porzioni di territorio, anticamente completamente a prato pascolo e fisicamente individuate, che venivano e ancora oggi vengono messe all'asta per l'utilizzo pastorale. Il paesaggio sommitale risulta quindi significativamente influenzato da questo assetto territoriale. La parte a bosco è completamente soggetta a pianificazione forestale con la presenza di Piani di Riassetto e Riordino Forestale. L'intero ambito è caratterizzato da viabilità silvo-pastorale, la ricognizione della quale è presente nel Piano della Viabilità Silvo-Pastorale ai sensi della L.R. 14/92.

2. In merito alla gestione delle superfici forestali si deve pertanto fare riferimento alla Pianificazione Forestale vigente così come previsto dalla L.R. 52/78 ed alle “Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale” nonchè al “Prontuario operativo per interventi di gestione forestale” adottato con Dgr 07/2018. Le superfici pastorali sono invece definite e gestite secondo quanto previsto all’art. n. 24 e 25 della L.R. 52/78. In caso di proprietà pubbliche non direttamente in conduzione, esse vanno gestite secondo quanto previsto dal D.lgs. 228/2001. La gestione della viabilità silvo pastorale è normata dalla L.R. 14/92.
3. Come previsto dall’art. n. 25 della L.R. 52/78 “I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari volti a migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico”. A tal fine sia gli Enti Pubblici che i Privati si devono adoperare per il mantenimento delle superfici pastorali esistenti e per il recupero delle superfici pascolive il cui l’uso pastorale pregresso sia accertato. Sono auspicabili quindi interventi di recupero con finalità ambientale, paesaggistico e produttivo in tutto l’ambito ed in particolare in quello delle “Prese”.

SEZIONE C

MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art.28. Il principio di vita utile

1. Trattandosi di esseri viventi anche le piante hanno un loro ciclo vitale che viene generalmente definito come “turno”. Il termine indica come un esemplare prima o dopo dovrà essere turnato con un altro. Mentre in ambito naturale il turno viene fissato in ragione di elementi fisiologici o produttivi, in ambito urbano le piante vanno trattate come individui singoli o aggregati (viali, filari) spesso sottoposti a pressioni generate dallo stesso ambito urbano dove sono collocati. La vita di una pianta in ambito urbano può ridursi anche di molto rispetto alla stessa cresciuta in un ambito naturale.

La gestione, anche in termini di vita utile delle piante, è contenuta nel documento *“Piano di manutenzione e riqualificazione”* allegato del Piano del Verde al quale si rimanda integralmente.

Art.29. Potature e abbattimenti

1. Le potature sono un elemento fondamentale in ambito urbano non solo per garantire la salvaguardia della pianta ma anche per renderla compatibile con il contesto circostante. Inoltre servono anche a tenere monitorate le piante evitando possibili pericoli. Pertanto esse devono essere effettuate da potatori professionisti di comprovata esperienza ed in grado di dare esecuzione alle prescrizioni di potatura consigliate.
2. In rapporto all’età “fisiologica” dell’albero, la potatura viene effettuata per i seguenti scopi:

- minimizzare lo stress da trapianto;
 - impostare l'architettura dell'albero correggendo eventuali anomalie strutturali e dell'apparato ipogeo;
 - mantenere la forma e il portamento raggiunti dagli esemplari adulti ovvero contenere, innalzare, rimondare parti secche, alleggerire branche pesanti, diradare rami sovra-numerari;
 - eliminare dall'albero i rami mal formati o mal inseriti e che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
 - contenere e ridurre le chiome quando esse costituiscano un ostacolo per la circolazione stradale, di automezzi o pedoni o siano fonte di danno anche potenziale a manufatti, servizi, ecc..
3. È vietata la capitozzatura, intesa come taglio di branche, cimali, ecc., con dimensioni indicativamente maggiori di 8 cm di diametro.

Art.30. Abbattimento degli alberi tutelati e di pregio in aree pubbliche e private

1. L'abbattimento degli alberi tutelati di cui all'art. 21 del presente Regolamento è consentito solo nei seguenti casi particolari:
 - morte della pianta;
 - patologie non curabili e/o trasmissibili a piante vicine;
 - rischio o salvaguardia per la pubblica incolumità;
 - danni a manufatti pubblici o privati;
2. Per l'abbattimento di alberi oggetto di tutela/pregio - ferma l'autorizzazione paesaggistica ove prevista dall'Allegato A e dall'Allegato B del DPR del 13 febbraio 2017 n.31 - il proprietario o l'avente titolo devono presentare all'ufficio di competenza attraverso professionista abilitato, una comunicazione telematica secondo le modalità specificate dall'ufficio al momento dell'abbattimento. La comunicazione dovrà essere supportata da una relazione fitopatologica e, in caso di necessità, da analisi di stabilità.
3. In caso di pericolo imminente di danni a persone, animali o cose il proprietario o l'avente titolo possono procedere all'abbattimento, dandone preventiva comunicazione al Comune. La comunicazione a carattere di urgenza dovrà essere supportata dalla necessaria documentazione comprovante l'effettiva presenza di difetti e/o alterazioni che compromettono la stabilità della pianta, redatta da tecnici abilitati.
4. Il Comune provvede alla verifica della comunicazione pervenuta, alla disamina della documentazione allegata e si riserva di eseguire verifiche a campione.
5. Per gli interventi eseguiti in difformità a quanto previsto dal presente articolo, sarà applicata la sanzione prevista, fatti salvi gli indennizzi dovuti relativi al valore ornamentale delle

alberature abbattute, valore stimato applicando la metodologia riportata nell'Allegato specifico.

6. Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna. Quando possibile, all'abbattimento dovrà far seguito l'eliminazione della ceppaia mediante carotatura o fresatura.
7. Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie nonché quelli decisi dalle Autorità Pubbliche.
8. Per l'abbattimento di alberi e arbusti tutelati o di pregio avvenuto in assenza della documentazione prevista o per i quali sia accertata l'assenza dei casi previsti dal presente articolo o l'invalidità delle prove documentali del pericolo imminente, sarà applicata la sanzione prevista, fatti salvi gli indennizzi dovuti relativi al valore ornamentale delle alberature abbattute, valore stimato secondo la metodologia riportata nell'Allegato specifico.

Art.31. Criteri generali per la manutenzione del verde privato in ambito urbano

1. Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente, di prevenire maleodoranze e infestazioni animali, e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei fabbricati, di provvedere alla costante e periodica manutenzione dei luoghi di loro competenza, impedendo situazioni che possano essere causa di inconvenienti igienico-sanitari o situazioni di degrado ambientale. In particolare dovranno tenere pulite le aree da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Le siepi realizzate in adiacenza a recinzioni non potranno superare l'altezza di ml 2,00, salvi i diversi limiti disposti dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
3. I proprietari di terreni, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, devono conservare i terreni stessi costantemente liberi da ristagni d'acqua, liquami od impaludamenti, mantenendo i canali di scolo, fossati, ecc. in costante stato di buon funzionamento, provvedendo al taglio delle erbe nel letto e sulle scarpate, alla sistemazione delle rive, all'espurgo dei fossi esistenti e, ove occorra, all'escavo di nuovi; i terreni medesimi devono altresì essere tenuti sgombri da depositi di materiale di rifiuto.
4. L'abbruciamento di residui provenienti da attività agricole, forestali e da manutenzione di giardini e aree verdi, è pratica agronomica espressamente vietata. Tale disposizione applica quanto previsto dalla normativa comunitaria e come tale recepita a livello nazionale, su specifica richiesta scritta possono essere previste deroghe a carattere eccezionale al divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in presenza di determinate caratteristiche

orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno.

5. Nelle aree verdi è vietato rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna.
6. Il mancato rispetto delle indicazioni/divieti di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste.
7. I proprietari e i conduttori degli immobili e dei terreni sono tenuti a rispettare le distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada per la messa a dimora di nuove alberature. Le siepi vive e i rami degli alberi che si protendono oltre i limiti dei recinti della proprietà verso l'altrui proprietà, le strade, viali e spazi pubblici o aperti al pubblico, in caso provochino problemi di sicurezza o intralcio al passaggio, devono essere tagliati nel rispetto e in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative e del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana.

Art.32. Criteri generali per la manutenzione del verde privato in ambito agricolo e collinare

1. Oltre a quanto previsto all'art. n. 31, si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Rurale e dal Disciplinare Tecnico Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" per la parte strettamente agricola mentre per le parti boscate vale quanto previsto dal Piano di Riordino Forestale previsto dalla L.R. 52/1978 e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Art.33. Criteri generali per la manutenzione degli ambiti silvo-pastorali

1. Oltre quanto specificato all'art. 27 qualora gli interventi selvicolturali siano contigui a strade di uso pubblico l'intervento dovrà essere comunicato ed assentito anche dal Comune che potrà dare indicazioni sulla regolamentazione del transito durante i lavori e prescrizioni circa le caratteristiche del taglio da effettuare nella fascia di rispetto stradale.

Art.34. Definizione delle modalità manutentive del verde pubblico

1. Le modalità di manutenzione del verde pubblico sono definite da specifico piano di manutenzione e riqualificazione.

Art.35. Tempi, stagionalità e cronoprogramma delle manutenzioni

1. Si rimanda integralmente al "piano di manutenzione e riqualificazione", parte del Piano Strategico del Verde.

Art.36. Scavi, manomissioni, movimenti e riporti di terra

1. In via generale i lavori di scavo e l'esecuzione di lavori stradali in fregio ad alberi richiedono adeguata valutazione preventiva da parte di professionista abilitato con specifiche competenze nel settore agronomico-forestale ed in arboricoltura in quanto gli stessi vanno ad interferire con gli apparati ipogei e epigei dei soggetti arborei ed i traumi conseguenti sono estremamente difficili da controllare e valutare, sia al momento del trauma stesso che nel tempo. Gli stessi diventano fonte di gravi conseguenze, minando la stabilità meccanica che può risultare fortemente compromessa, con rischio futuro per la pubblica incolumità. Inoltre le mutilazioni inferte anche solo alle radici assorbenti provocano uno stress fisiologico con rallentamento dell'attività nutrizionale e conseguente deperimento del soggetto.
2. I lavori di scavo e le manomissioni al suolo da effettuarsi vicino ad alberi singoli o alberate e ricadenti all'interno dell'area di pertinenza degli stessi, sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte del Comune.
3. In ogni caso, in aree adiacenti a giardini storici o ad alberi monumentali e di pregio o viali con alberature di grandi dimensioni e ormai prospicienti la carreggiata, il Comune può modificare, ampliandole, le distanze previste per le aree di pertinenza e indicare forme alternative di intervento.
4. Tutti i lavori di scavo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative di settore. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'applicazione della sanzione prevista, fatti salvi gli indennizzi dovuti relativi al valore ornamentale delle alberature danneggiate, valore stimato applicando la metodologia riportata nell'Allegato specifico.
5. Salvo che vi ostino particolari motivi di urgenza, da richiamare espressamente nei relativi provvedimenti autorizzativi, dei lavori previsti nel presente articolo va data preventiva comunicazione alla cittadinanza.

Art.37. Monitoraggio, difesa e lotte obbligatorie

1. La città rappresenta, da un punto di vista ecologico, un ecosistema fortemente alterato per l'elevata antropizzazione e per questo scarsamente capace di autoregolazione. La conseguenza di ciò è che la componente vegetale è facilmente soggetta ad attacchi di organismi (patogeni e fitofagi) responsabili di malattie. Ad aggravare tale situazione concorrono le condizioni stressanti in cui si trovano a crescere le piante presenti nell'ambiente urbano che determinano una maggiore suscettibilità alle avversità.
2. Il primo mezzo per limitare gli attacchi parassitari consiste quindi nel migliorare le condizioni generali di salute intervenendo con un corretto impianto, rispettando le zone di pertinenza ed eseguendo un'adeguata manutenzione. Non meno importante è una razionale progettazione la cui qualità influisce direttamente sugli interventi di cura e manutenzione successivi. Individuare specie idonee all'ambiente urbano, prevedere spazi adeguati che

consentano un sufficiente approvvigionamento idrico, impedire il costipamento del terreno, limitare le potature, evitare danni meccanici e l'asportazione di grosse branche sono tutti accorgimenti determinanti nel limitare gli attacchi parassitari. Quando poi è necessario effettuare degli interventi specifici, la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente rappresenta un punto fondamentale. Questo aspetto è anche ribadito con forza nel Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e nel decreto legislativo n.150/2012, documenti che dettano norme molto stringenti circa l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano.

3. Il controllo delle malattie delle piante dovrà quindi essere attuato applicando i principi della “difesa integrata” che prevede anzitutto l'adozione di tutti i mezzi fisici e meccanici disponibili e considera l'applicazione del prodotto fitosanitario solo come ultima opzione disponibile.
4. Occorre considerare la pianta come parte integrante di un sistema più ampio della singola aiuola o del singolo viale e quindi indirizzare le strategie di difesa verso piani integrati volti, in primo luogo, a prevenire gli attacchi parassitari.
5. La “difesa integrata” del verde deve basarsi su:
 - accurata conoscenza della biologia dei principali parassiti vegetali e animali che possono colpire le specie ornamentali nei parchi e nei giardini;
 - attento e costante monitoraggio, specialmente nei periodi più critici per ogni avversità, allo scopo di individuare tempestivamente la presenza di malattie e fitofagi e stimarne il rischio di danno;
 - verifica della presenza di eventuali predatori e/o parassitoidi e la loro consistenza numerica al fine di valutare la necessità di intervenire o meno;
 - valutazione, caso per caso, della necessità di intervento e scelta del momento più opportuno per effettuarlo. Va ribadito che il fine della difesa delle piante ornamentali non è l'eradicazione totale dell'organismo dannoso, ma un suo contenimento in modo da limitarne la dannosità alla pianta e/o il disagio che può provocare alla cittadinanza (es. afidi del tiglio);
 - il ricorso a prodotti fitosanitari è normato dalla legislazione vigente che prevede dei criteri molto stringenti. In ogni caso la preferenza va data al principio attivo meno tossico, da applicare alla dose indicata in etichetta. Quindi i prodotti contenenti sostanze attive registrate in agricoltura biologica sono sicuramente da preferire. In ogni caso possono essere utilizzati solo i prodotti autorizzati per l'ambito urbano, riportanti in etichetta il patogeno o il fitofago da contenere;
 - nel controllo dei fitofagi va sempre valutata la possibilità di ricorrere alla lotta biologica con antagonisti naturali in sostituzione dei prodotti fitosanitari.
6. Quando possibile si dovrà dare preferenza a tecniche distributive a basso impatto ambientale (endoterapia, fertirrigazione).

7. Nel caso di trattamenti alla chioma, essi dovranno essere eseguiti con ugelli antideriva.
8. Prima del trattamento si dovrà aver cura di informare la cittadinanza tramite cartelli, manifesti ed eventualmente prevedere il divieto d'accesso all'area per le 24 ore successive, fatte salve diverse prescrizioni riportate in etichetta del prodotto.
9. Il trattamento alla chioma dovrà essere eseguito preferibilmente nelle ore notturne ed in assenza di vento. Nessun trattamento è ammesso (compresa l'endoterapia) immediatamente prima e durante la fioritura.
10. Contemporaneamente alla gestione di un programma di difesa integrata, andrà attuata, con i mezzi più opportuni, un'attività di divulgazione ed informazione miranti ad educare ad una certa tolleranza rispetto al disagio che la presenza, peraltro temporanea, di alcuni fitofagi può apportare alla cittadinanza (es. afidi) a tutto beneficio della naturalità e maggior salubrità dei luoghi.

SEZIONE D

COMPENSAZIONE, VIGILANZA E SANZIONI

Art.38. Determinazione del risarcimento economico ambientale

1. In caso di espianti o danneggiamenti al patrimonio arboreo pubblico dovuti a comportamenti dolosi o colposi, l'Amministrazione, determina l'entità del risarcimento economico secondo il criterio della compensazione economica sotto indicata, che dovrà comprendere anche i costi dei necessari interventi. Il risarcimento è dovuto anche in caso di incidente stradale e in detta ipotesi il Servizio di Polizia Locale dovrà darne comunicazione all'Ufficio comunale competente per la determinazione del valore corrispondente. Tale criterio troverà applicazione anche in caso di abbattimenti di alberi nonché in caso di interventi di capitozzatura eseguiti in aree private in difformità rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento.
2. **Compensazioni**
La compensazione va valutata mediante la metodologia per la stima del Valore Ornamentale e Biologico secondo il procedimento Svizzero modificato presente in allegato.

Art.39. Attività di vigilanza

1. Le violazioni al presente Regolamento verranno accertate da personale dell'Amministrazione Comunale appositamente delegato dal Sindaco, avvalendosi anche del Servizio di Polizia Locale.

Art.40. Sanzioni: tipologie e modalità di applicazione

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano - ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni amministrative di seguito elencate. Per la violazione alle norme del presente REC si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente.

2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, quando la sanzione relativa al fatto non sia disciplinata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; la determinazione dell'importo avviene secondo i principi fissati dalla L. 689/81 e s.m.i.. Il Responsabile del Servizio potrà determinare gli importi relativi alle singole fattispecie, con possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all'art. 16 della stessa L. 689/81 e s.m.i., nonché gli eventuali casi di esclusione da tale facoltà.

3. Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie il Responsabile del Servizio potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L'inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienza da parte dell'interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d'autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili.

4. Il responsabile del Servizio può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

5. Il Sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

SEZIONE E

DISPOSIZIONI FINALI

Art.41. Gerarchia normativa

1. In caso di contrasto, prevale in ogni caso sul presente regolamento la disciplina del verde come prevista dal Piano degli Interventi.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le normative vigenti in materia.

Art.42. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.

SEZIONE F

ALLEGATI

- All.F.1.** Comunicazione abbattimento albero privato sottoposto a tutela
- All.F.2.** Specifiche di impianto
- All.F.3.** Elenco delle principali specie arboree e classi di grandezza
- All.F.4.** Metodologia per la stima del Valore Ornamentale e Biologico degli alberi secondo il procedimento Svizzero modificato (Union Suisse des Services des Parcs et Promenades, 1974)